

Avv. Mario PICCA
Via S. Marciano – II Traversa
83012 Cervinara (AV)
tel/fax 0824. 836255
mario.picca@avvocatiavellinopec.it

TRIBUNALE di FIRENZE
Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc
con istanza ex art. 669 cpc e 700 cpc

La sig.ra **LANNI Anna Maria**, nata a Cervinara il 2..12.1964 ed ivi residente alla via Variante n. 54 (CF LNNNMR64T42C557I), assistita, rappresentata e difesa dall' Avv. Mario PICCA (CF PCCMRA57P12C557S), come da mandato in calce al presente atto e presso il cui studio in Cervinara alla via S. Marciano II Traversa domicilia, dichiarando di voler ricevere ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. le comunicazioni presso il proprio numero fax: 0823.836255 o alla pec mario.picca@avvocatiavellinopec.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri, 4, 50122 ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

CONTRO

- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri, 4, 50122 ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it c

-resistente-

CONTRO

- USP Firenze, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri, 4, 50122 ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it c

-resistente-

-



Istituto Comprensivo Statale Amerigo Vespucci con sede in Firenze alla via G. Sgambati n. 30, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri, 4, 50122 ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di prima fascia ATA, dell'USR Firenze in cui la ricorrente non risulta inserita, valide per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

-potenziali resistenti-

Ricorso avverso esclusione graduatoria personale ATA I fascia bando n. 212/2022 24 mesi – Accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio maturato per i titoli e riconoscimento giuridico del servizio svolto presso le scuole statali con conseguente inserimento in graduatoria I fascia -

PREMESSO IN FATTO CHE

La sig.ra Lanni ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di personale ATA I fascia in data 9.5.2022 in virtu' del bando n. 212/2022 24 mesi, dichiarando titoli e servizi per **25 punti**, così come di seguito riportati e come da tabella di valutazione del MIUR : titolo di accesso 8 punti, diploma laurea 2 punti, ECDL un punto, operatore computer 1,50 punto, servizio mesi 21 e 117 gg. punti 12,50; l'USP di Firenze, nella graduatoria provvisoria, le ha riconosciuto, invece, un punteggio di **19** punti, non considerando il titolo di operatore computer, il diploma di laurea e valutando, errando, il servizio punti 10,00, per poi escluderla del tutto per difetto del requisito di anzianità;

- in precedenza, in data 19.4.2021, aveva presentato istanza per l'inserimento nelle graduatorie terza fascia per il triennio **2021/2024** presso l'istituto Comprensivo Le Cure Firenze, con il seguente punteggio dichiarato:
 - ° **Assistente amministrativo** 21,00 punti (così determinati *8 punti titoli accesso, 5 punti titoli e servizio precedente, 8 punti servizio prestato*);
 - ° **Assistente tecnico** 12,35 punti;



- Collaboratore scolastico 10,90 punti;
- la suddetta in data 04.03.2021 – **triennio 2018/2021** - riceveva decreto di convalida/rettifica del Dirigente Scolastico dell'Istituto Le Cure che le riconosceva il seguente punteggio:
 - **Assistente Amministrativo 13,00 punti;**
 - Assistente Tecnico 10,75 punti;
 - Collaboratore scolastico 8,50 punti;
- dal 23.09.2021 all' 8.12.2021 la ricorrente ha prestato servizio presso l'IC Guicciardini di Firenze con la mansione di Assistente Amministrativo;
- in data 09.12.2021 la ricorrente accettava la supplenza con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2022 presso I.C. Amerigo Vespucci di Firenze, con la mansione di Assistente Amministrativo;
- in data 24.01.2022 la stessa riceveva dal Dirigente Scolastico dell'I.C. GUICCIARDINI di Firenze, decreto di convalida del punteggio dichiarato insede di domanda per l'inserimento nelle graduatorie di personale ATA per il triennio **2021/2024**, che Le riconosceva il seguente punteggio:
 - **Assistente amministrativo 21,00 punti;**
 - Assistente tecnico 12,35 punti;
 - Collaboratore scolastico 10,90 punti;
- in data 9.5.2022 presentava domanda per l'inserimento nella graduatoria I fascia con punteggio dichiarato di 25 punti;
- in data 9.5.2022 l'IS Vespucci chiedeva all' IS Guicciardini di voler rettificare il punteggio della sig.ra Lanni per mancanza del titolo di laurea; l'IS Guicciardini confermava il punteggio attribuito – *cfr. nota prot. n. 0010688 del 9.8.2022*;
- in data 19.05.2022 la ricorrente riceveva a mezzo mail decreto di rettifica dal Dirigente Scolastico dell'IC Amerigo Vespucci di Firenze, con il quale si affermava che avendo provveduto al riesame dei titoli inseriti nella domanda ed in particolare avendo la richiedente inserito l' attestato di diploma di Scuola Superiore di Servizio Sociale come attestato di Laurea, considerata la risposta dell' USP di Napoli e non avendo ricevuto riscontro, ritenendo, pertanto, di non poter confermare il conseguimento dei titoli di studio e/o la veridicità degli stessi e che l' attestato di diploma non può essere considerato titolo di laurea le riconosceva, omettendo anche la valutazione del servizio presso la Scuola Paritaria “ Il mondo di Gulliver” per un punto, e nonostante l' ulteriore convalida dell' IS Guicciardini, il seguente punteggio:
 - **Assistente amministrativo 10,05 punti anziché 21,00 ;**
 - Assistente tecnico 8,55 punti anziché 12,35;
 - Collaboratore scolastico 8,25 punti anziché 10,90;
- avverso il detto decreto proponeva ricorso al Dirigente Scolastico chiedendone l'annullamento con conseguente ripristino del punteggio come già convalidato dal Dirigente Scolastico Le Cure di Firenze e dal Dirigente Scolastico I.S. Guicciardini di Firenze;



- in data 28.6.2022 proponeva all' USP di Firenze richiesta di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola, conciliazione prima fissata e poi annullata;
- in data 30.6.2022 l'USP di Firenze pubblicava la graduatoria di I fascia del personale ATA profilo AA, laddove le riconosceva un punteggio di 19 punti, considerando il titolo di accesso 8 punti, i titoli 1 punto ed il servizio 10 punti;
- in data 1.7.2022 proponeva reclamo avverso la graduatoria provvisoria di I fascia personale ATA pubblicata in data 30.06.2022;
- con decreto dell'USR di Firenze Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze del 15.7.2022 le veniva comunicato l'esclusione dalla partecipazione al concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA profilo professionale Assistente Amministrativo indetto con bando n. 212 del 2022 per mancanza del requisito di cui all' art. 2 comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000;
- contro il suddetto decreto proponeva ricorso in data 20.7.2022;
- con comunicazione dell'11.8.2022 l'USR di Firenze Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, a seguito della rettifica operata dall' Istituto Scolastico Vespucci del punteggio attribuito, riconoscendo ai soli fini economici e non giuridici del servizio prestato presso l'anzidetto Istituto, comunicava il rigetto del surrichiamato ricorso, confermando l'assenza del requisito dell'anzianità;

Tutto quanto sopra premesso si osserva e deduce che il provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA per la partecipazione al concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA profilo professionale Assistente Amministrativo (AA) I fascia indetto con bando n. 212 del 2022, per mancanza del requisito di cui all' art. 2 comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000 della sig.ra Lanni Anna Maria, è del tutto incongrua, fallace ed illegittima basata su presupposti di fatto, errata valutazione dei titoli e del servizio prestato, nonché violazione di norme contrattuali e sul buon andamento della P.A. e dei diritti del dipendente.

Invero:

IN RITO

GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO E COMPETENZA TERRITORIALE

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie*



concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", così come la competenza per territorio che nelle controversie in materia di lavoro è inderogabile: nel caso che qui ci occupa, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), che così recita: "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

NEL MERITO

ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI ESCLUSIONE PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ex art. 7 L. 241/90.

Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di prima fascia personale ATA del 15.7.2022 a firma della Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale di Firenze, dovrà ritenersi del tutto illegittimo in quanto **non è stata data alcuna comunicazione di avvio del procedimento prima di dar corso all'esclusione dalla graduatoria**, in palese violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e di quanto disposto dal punto 7.6 del DM 640/1, posto che come affermato da costante Giurisprudenza *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"* per violazione del suddetto articolo; orbene tale avvio del procedimento era necessario proprio in virtù delle contestazioni mosse alla sig.ra Lanni circa la veridicità o meno dei titoli dichiarati, che hanno influito sul punteggio, ben potendo la stessa a seguito dell'avvio del procedimento proporre le proprie difese e controdeduzioni e far valere le proprie ragioni;

ILLEGITTIMITÀ ED ERRORI DEL DECRETO DI RETTIFICA

Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di prima fascia personale ATA del 15.7.2022, per mancanza del requisito dell'anzianità di servizio, scaturisce a seguito del decreto di rettifica posto in essere dal Dirigente Scolastico dell'IS Vespucci di Firenze del 19.5.2022; detto decreto è del tutto illegittimo, emesso



in spregio alla normativa vigente che ritiene che l' accertamento positivo effettuato dall' Istituto presso il quale è stata introdotta la prima domanda, nel caso di specie l' Istituto Le Cure di Firenze, comporta la validazione dei titoli e del servizio prestato, così come previsto dal DM n.50 del 03.03.2021 del Ministero dell' Istruzione, che all' art. 6 punto 14 prevede con estrema chiarezza quanto segue : “ ***il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi***”; tale profilo normativo trova espressa menzione anche nel bando per l' indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA triennio 2021 - 2023, laddove si sottolinea espressamente che “ ***un ultimo aspetto che merita di essere evidenziato sta nel fatto che i titoli di servizio e di cultura dichiarati dall' aspirante e convalidati a sistema dal dirigente dell' istituzione scolastica con la quale l' aspirante stipulerà il primo contratto di supplenza, si intendono validati sino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, e rimarranno utili per il conferimento di supplenze dalle graduatorie di circolo o d' istituto di terza fascia anche nei trienni successivi***”, di talchè è evidente che il Dirigente Scolastico dell' IC Amerigo Vespucci non poteva procedere alla rettifica dei titoli culturali e di servizio già oggetto di due precedenti convalide effettuate pochi mesi prima dall' IS Le Cure e successivamente dall' IS Guicciardini, che confermava anche successivamente, a precisa istanza dell' IS Vespucci, il punteggio riconosciuto e validato alla Lanni; oltre a tale violazione di norme nel richiamato decreto sono contenuti una serie di errori che il giudice non potrà non rilevare a dimostrazione della superficialità nella gestione della posizione della sig.ra Lanni, tanto che, nel decreto oggetto di reclamo, viene indicata erroneamente quale scuola capofila l' IC Guicciardini di Firenze, invece dell' IC Le Cure di Firenze così come da domanda per l' inserimento nelle graduatorie personale ATA 2021/2024. Altro errore grossolano da evidenziare, è l' errato iter per l' accertamento del titolo di studio di Assistente Sociale rilasciato alla ricorrente in data 24.06.1987. Nello stesso decreto si riporta che la ricerca dei registri d' esame dell' Istituto Visconti (cessato) è stata effettuata presso l' USP di Napoli, assolutamente incompetente alla conservazione di tali atti, atti che vanno ricercati invece presso l' Università che abbia eventualmente accorpato l' Istituto che ha



rilasciato il titolo oggetto di controllo, oppure presso l' Archivio di Stato; la circostanza che l' Istituto Visconti non abbia depositato gli atti scolastici presso altro ente istituzionale, non può ricadere certamente sulla sig.ra Lanni; ancora, nello stesso decreto si afferma che il diploma di Assistente Sociale conseguito dalla ricorrente non può essere considerato come Laurea: detta affermazione è palesemente errata, posto che viola quanto previsto dai DM 509/99 e 270/04 che equiparano il Diploma di Assistente Sociale dapprima alla Laurea 06 Scienze del Servizio Sociale e poi alla Laurea L-39 Servizio Sociale così come da tabelle riportate nei suddetti DM; infine IC Vespucci erra ancora allorchè non considera il punteggio relativo all' anno di servizio prestato dalla ricorrente presso la Scuola Privata Paritaria. Nei confronti del detto decreto di rettifica dell'Istituto Vespucci era stato proposto reclamo, in autotutela e non avendo avuto riscontro si proponeva poi tentativo di conciliazione, ex art.135 CCNL Scuola, prima fissato e poi annullato;

ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO

Come già in premessa evidenziato l'USP nell' attribuzione del punteggio assegnato alla sig.ra Lanni in sede di graduatoria provvisoria ha operato una serie di errori che hanno determinato l'impugnato provvedimento; la sig.ra Lanni nella domanda ha dichiarato un punteggio complessivo di 25 punti in considerazione dei titoli in suo possesso e del servizio prestato, l'USP invece le ha riconosciuto solo 19 punti, non considerando il diploma di laurea, il titolo di operatore computer e valutando il servizio prestato 10 punti; la determinazione del punteggio operato dal predetto USP è assolutamente sbagliata in quanto non tiene conto del diploma di laurea L39 Servizio Sociale, in possesso, fino a prova contraria della sua validità e/o falsità, dalla ricorrente – tenuto conto di quanto sopradetto a proposito del decreto di rettifica del DS dell' IS Vespucci - non considera il titolo di operatore computer, previsto dalla L. 845/78 non considera il periodo di lavoro presso la Scuola Paritaria, ed errore ancora più evidente lo commette allorchè valuta in 10 punti il servizio prestato, considerando che per l' immissione in graduatoria il requisito necessario, ovvero lo svolgimento del servizio per 24 mesi, deve essere valutato 12 punti (sei punti per ogni anno prestato – cfr. tabella valutazione titoli MIUR), in considerazione di tali errori era stato prodotto un primo reclamo avverso la graduatoria provvisoria e successivamente ricorso per l' esclusione dalla



graduatoria per il presunto difetto del requisito dell' anzianità, che ha generato il decreto impugnato;

VALIDITA' DEI TITOLI DI ACCESSO DICHIARATI

Come già sopra evidenziato il Dirigente Scolastico della IS Vespucci, nel decreto di rettifica impugnato affermava di aver richiesto all' USP di Napoli notizie circa il conseguimento dei titoli di studio della sig.ra Lanni inseriti nella domanda e considerata la risposta dell' USP di Napoli, non avendo ricevuto riscontro, e solo su tale presupposto, ritenendo di non poter confermare il conseguimento dei titoli di studio e/o la veridicità degli stessi rettificava il punteggio della stessa; la sig.ra Lanni ha utilizzato per l' accesso alla graduatoria ATA il diploma di geometra conseguito nell' anno scolastico 2006/07, a detto diploma (*titolo di accesso*) ha allegato quali ulteriori titoli il diploma di ragioniere conseguito nell' anno scolastico 1983/84, attestato operatore computer conseguito nell' anno 2005, certificato ECDL conseguito nell' anno 2008 ed il diploma di Scuola Superiore Servizio Sociale rilasciato dalla Istituto di Studi Superiori M.C. Visconti di Napoli in data 24.6.1987, che come detto è stato equiparato a laurea L-39; nessuna prova contraria alla validità e veridicità del predetto diploma ha potuto fornire l' IS Vespucci, che si è limitata a chiedere all' USP di Napoli, tra l' altro incompetente, notizie circa il predetto diploma, per cui la determinazione assunta è frutto di una soggettiva valutazione senza alcun riscontro o prova contraria o accertamento giudiziale della inesistenza del titolo e/o della falsità dello stesso; invero la sig.ra Lanni è in possesso del diploma de quo, e pertanto nessun dubbio vi può essere circa la sussistenza o meno del predetto titolo e della sua validità; se vi fosse stata incertezza sul possesso del predetto titolo la sig.ra Lanni certamente non lo avrebbe utilizzato ne la stessa ha mai avuto dubbi sulla sussistenza del titolo, avendo non solo sostenuto gli esami previsti ed avendo avuto il rilascio dell' originale del diploma, che è in suo possesso; così come non revocabile in dubbio è la validità come diploma di laurea del predetto diploma di Scuola Superiore di Servizio Sociale, essendo stato equiparato per legge a ciò dai DM 509/99 e 270/04; è certo che se l'esponente avesse avuto anche solo il minimo dubbio circa la validità dei suoi titoli allora si sarebbe astenuto dal dichiararlo e non avrebbe deciso di allontanarsi dalla sua famiglia d'origine, con tutte le prevedibili ricadute sul *menage* familiare e sui costi sostenuti ed i sacrifici fatti ed è comprensibile come l' esclusione della graduatoria produca un grave danno, dovendosi considerare persi gli anni di sacrificio fatti per ottenere un posto



di lavoro. Ora è di tutta evidenza che nell' ipotesi, molto remota, e che solo per mero tuziorismo difensivo si rappresenta al Giudice, che il titolo in questione non fosse valido la ricorrente non ne era certamente consapevole, tant' è che alcune sentenze di merito hanno ritenuto rilevante - sotto il profilo soggettivo - la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza da parte del lavoratore, e proprio sulla base della mancanza di tale requisito, in caso analogo, hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente (cfr. Trib. MI sez. Lavoro sentenza del 3.6.2020 dr.ssa Palmisani).

DIRITTO DELL' ISTANTE ALL' INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA I FASCIA E RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL SERVIZIO PRESTATO

- Il bando di concorso n. 212/2022 per personale ATA I fascia, richiede, per essere inserito nella relativa graduatoria, necessariamente:
 - 1) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della stessa scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre;*
 - 2) anzianità di almeno di due anni di servizio (24 mesi – con limite minimo 23 mesi e 16 gg-);*
 - 3) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo per il quale si concorre;*
- il punteggio per la graduatoria viene assegnato in base al titolo di accesso (titolo di studio minimo richiesto), il servizio di 24 mesi ed altri titoli culturali e/o di servizio;

In base a quanto previsto dalla normativa per poter accedere alla graduatoria suddetta, **la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti**, costituiti dal titolo di accesso, diploma di geometra conseguito nell' anno scolastico 2006/07, dall' anzianità di servizio, avendo svolto continuativamente e per 24 mesi, per la precisione 21 mesi e 117 giorni che determinano un' anzianità di servizio di 25 mesi, dovendosi considerare i 117 giorni pari a quattro mesi – tre mesi e 17 gg.. che devono essere equiparati ad un mese -, presso la stessa provincia con lo stesso profilo il ruolo di assistente amministrativo, così come risulta dalle convalide dei Dirigenti Scolastici, ed a corredo della sua domanda ha presentato titoli studio ulteriori di cui è in possesso che concorrono a determinare il



punteggio, come quello di diploma Servizio Sociale, equiparato a Laurea L39, già oggetto di due verifiche e convalide da parte delle Istituzioni Scolastiche statali, presso le quali la sig.ra Lanni ha prestato servizio ed il servizio presso la scuola privata paritaria; tenuto conto del suo curriculum di servizio, dell'anzianità maturata e dei titoli, ritenendo errato il provvedimento di rettifica operato dall' Istituto Scolastico Vespucci, per le motivazioni sopra dedotte, che deve essere disapplicato, con conseguente riconoscimento, anche giuridico, dell'anno di servizio prestato presso la surrichiamata scuola, e dichiarata immotivata ed illegittima la sua esclusione, affermare il diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria prima fascia e con il punteggio complessivo dichiarato di 25 punti;

Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* è evidente che l'esclusione dalla graduatoria di I fascia, a seguito dell' errata valutazione dei titoli operata prima dall' IC Vespucci e successivamente ed in relazione ad essa l' esclusione da parte dell' USR, sia del tutto illegittima per motivi sia di natura formale che procedurale; la sospensiva e la disapplicazione dei provvedimenti che qui si avverano si rendono pertanto necessari per evitare di ledere il diritto al lavoro della ricorrente e del cumulo e riconoscimento del giusto punteggio, essendo espressamente precluso alla stessa la possibilità di accedere alla graduatoria di I fascia con evidenti ricadute sulla possibilità di lavoro e sulla scelta della sede lavorativa, che nell' imminenza delle nomine per il prossimo anno scolastico le impedirebbero di poter programmare adeguatamente la sua attività di lavoro, dovendosi organizzare, in tempi brevi, per trasferirsi dalla Provincia di Avellino, dove risiede, a Firenze, con evidente e considerevole disagio che ciò le comporterà, nonché sulla possibilità di presentare una nuova domanda per altra provincia e/o per il corretto inserimento in terza fascia.

^^^^

Per i motivi sopra esposti, la sig.ra Lanni Annamaria, *ut supra* assistita, rappresentata e difesa

RICORRE

all' Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di discussione:

ACCOGLIERE LA DOMANDA CAUTELARE proposta dalla sig. Lanni Anna Maria e per l'effetto:

- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto *ex tunc*, il provvedimento di esclusione dalla Graduatoria di cui al decreto n° n. 3587 del 15.7.2022 con cui l' Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze ha disposto la sua esclusione dalle graduatorie di I fascia per assistente amministrativo per il triennio 2021 – 2024 e l'annullamento ai fini giuridici del rapporto e ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ivi compreso il decreto n. 7884 del 15.6.2022 dell' IC Amerigo Vespucci di Firenze e pertanto dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia del personale scolastico in qualità di assistente amministrativo (AA) con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati dall'anno 2020 all'anno 2022; ed emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione

NEL MERITO

- **in via principale:** accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità del provvedimento, disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto *ex tunc*, il provvedimento di esclusione dalla Graduatoria di cui al decreto n° n. 3587 del 15.7.2022 con cui l' Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze che ha disposto la sua esclusione dalle graduatorie di prima fascia per assistente amministrativo (AA) per il triennio 2021 – 2024 e l'annullamento ai fini giuridici del rapporto e ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ivi compreso il decreto n. 7884 del 15.6.2022 dell' IC Amerigo Vespucci di Firenze e pertanto riconosciuta la validità giuridica dei titoli e del servizio prestato presso il detto Istituto, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia del personale scolastico in qualità di assistente amministrativo con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati dall'anno 2020 all'anno 2022 e come già validato dai Dirigenti Scolastici dei precedenti Istituti Scolastici;
- **in via subordinata:** nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della



validità del titolo contestato indicato in domanda, ordinare all'Amministrazione resistente di collocare la ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di prima fascia con il minor punteggio derivante dalla sua assoluta buona fede e con salvezza del punteggio maturato per il servizio prestato **o in via ulteriormente gradata**, nel caso di mancato riconoscimento del servizio prestato, all'inserimento nella graduatoria III fascia con il punteggio maturato e/o quello riconosciuto in questa sede;

- disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato.
- **in via istruttoria**: ordinare al Miur ed agli Enti e/o Istituti Scolastici interessati l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si esibisce e deposita la seguente documentazione: 1) istanza per graduatoria I fascia; 2) istanza per graduatoria III fascia; 3) decreto convalida Istituto Scolastico Le Cure Firenze del 4.3.2021; 4) decreto convalida Istituto Comprensivo Guicciardini Firenze del 25.1.2022; 5) istanza IS Vespucci a IS Guicciardini; 6) prot. n. 0010688 del 9.8.22 conferma convalida Guicciardini; 7) decreto rettifica dell'Istituto Comprensivo A. Vespucci del 19.5.2022; 8) ricorso avverso decreto dirigenziale del 19.5.2022; 9) richiesta conciliazione e annullamento; 10) ricorso avverso graduatoria provvisoria del 1.7.2022; 11) decreto di esclusione dell'Ufficio V ambito territoriale per la provincia di FI; 12) ricorso avverso esclusione graduatoria definitiva del 20.7.2022; 13) comunicazione rigetto ricorso dell'11.8.2022; 14) titoli di studio e servizio; 15) CCNL Scuola; 16) DM 509/1999; 17) DM 270/04; 18) Decreto Interministeriale dell'11.11.2011; 19) tabella valutazione titoli MIUR; 20) autocertificazione reddito.

Vittoria di spese e competenze di lite da assegnare ad esso procuratore antistatario.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Mario PICCA, che difende la sig. Lanni Annamaria, rileva che il presente ricorso tiene a raggiungere una declaratoria di illegittimità del decreto di esclusione della graduatoria di I fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico nonché la reimmissione nella graduatoria del ricorrente personale ATA per il triennio 2021/24 prima fascia

Essendo vasto il numero di potenziali resistenti che potrebbero avere interesse contrario rispetto ad un provvedimento favorevole ad essa ricorrente, da risultare praticamente impossibile portare a conoscenza degli stessi il contenuto del ricorso attraverso la notifica nei modi ordinari, si richiede l'autorizzazione ad eseguire la notifica, nei



confronti di tutti coloro che appartenendo alla graduatoria di Istituto prima fascia – personale ATA-, che potrebbero essere controinteressati all’adozione di un provvedimento giudiziale favorevole nei confronti dell’istante, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto, nella sua integralità, sul sito web istituzionale del MIUR.

ooooo

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile ma il ricorrente non è tenuto a versamento alcuno considerato che il suo reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito non è superiore ad € € 34.585,23.

S.J.


Avv. Mario PICCA



Procura ad litem

Avv. Mario PICCA


Vi conferisco, ai sensi degli artt. 83 e 84 cpc, la procura speciale a rappresentarmi e difendermi in tutti i gradi del presente giudizio, compreso il grado di appello, nonché nel procedimento esecutivo, a predisporre e sottoscrivere atto di precetto, conciliare, transigere, rinunciare a domande ed agli atti del giudizio riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli presso ogni sede giudiziaria, in mio nome e per mio conto, spiegare domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, nominare sostituti. Dichiaro: a) di essere stato informato della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs 28/10, nonché delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 dello stesso decreto e successive modifiche; b) di aver acquisito tutte le informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/03 e di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali; c) pattuisco espressamente che il compenso professionale dovuto resta a mio carico e con le tariffe vigenti. Confermo e ratifico fin da ora il Vs. operato ed eleggo domicilio nel Vs. studio in Cervinara alla S. Marciano II Traversa.



Cervinara, 22.8.2022

E' autentica

Avv. Mario PICCA





N. R.G. 1808/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede, visto l'art.415 comma 2 e 3 c.p.c.

ORDINA

la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza di discussione che sarà tenuta in data 22.2.2023 ore 10,00.

ORDINA che il ricorso con il pedissequo decreto sia notificato a cura dell'istante alla controparte nei termini di legge.

Si avverte che il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria, a pena di decadenza, almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Firenze, 5 settembre 2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Maria Gualano



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(art. 3 bis legge 53/1994)

Io sottoscritto Avv. Mario PICCA (CF PCCMRA57P12C557S) del Foro di Avellino, con studio in Cervinara alla via S. Marciano II Traversa indirizzo (pec: mario.picca@avvocatiavellinopec.it), ai sensi della Legge 21/1/1994, n. 53 (e successive integrazioni e modifiche) e del DLgs 82/2005, art. 22, co. 2, nella qualità di avvocato della sig.ra LANNI Anna Maria (CF LNNNMR64T42C557I), residente in Cervinara alla via Variante n. 54

HO NOTIFICATO

in data 7.9.2022, in uno alla presente relazione di notifica, firmata digitalmente, ed alla stessa allegata, copia del ricorso con mandato ed allegato decreto di fissazione udienza del Tribunale di Firenze sezione Lavoro RG1808/2022 per il giorno 22.2.2023, conforme alla copia informatica dalla quale è estratta presente nel fascicolo informatico RG 1808/22 Tribunale Firenze sezione Lavoro, inviata dall' indirizzo mittente **mario.picca@avvocatiavellinopec.it**, iscritto nell' Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (INIPEC) delle imprese e dei professionisti ed al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri, 4, 50122 ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri, 4, 50122 ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it
- 3) **USP Firenze**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri, 4, 50122 ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it
- 4) **Istituto Comprensivo Statale Amerigo Vespucci con sede in Firenze alla via G. Sgambati n. 30**, in persona del Dirigente

Scolastico *pro-tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri, 4, 50122
ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

*Attesto che, ai sensi del' art. 16/bis comma 9/bis e 16 undicies comma 1 del DL 179/12, come
introdotto dal DL 90/14 convertito in L. 114/14, che la presente copia del ricorso e decreto
fissazione udienza, è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel
fascicolo informatico RG 1808/22 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro.*

Firmato digitalmente da Avv. Mario PICCA

From: Posta Certificata Legalmail
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:45:30 +0200
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: ACCETTAZIONE: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:45:30 (+0200) il messaggio "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a:
ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
mario.picca@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 44BABCC1.00CE60CC.16E94924.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 07/09/2022 at 09:45:30 (+0200) the message, "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023", sent by "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" and addressed to:
ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
mario.picca@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 44BABCC1.00CE60CC.16E94924.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

From: Posta Certificata Legalmail
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:48:28 +0200
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: CONSEGNA: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs
USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. del 22.2.2023
Attachments: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:48:28 (+0200) il messaggio "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. del 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 954CF8FA.00729C12.16EBFB6E.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. del 22.2.2023" sent by "mario.picca@avvocatiavellinopec.it", on 07/09/2022 at 09:48:28 (+0200) and addressed to "mario.picca@avvocatiavellinopec.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 954CF8FA.00729C12.16EBFB6E.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

From: posta-certificata@telecompost.it
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:48:42 +0200 (CEST)
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: CONSEGNA: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs
USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. del 22.2.2023
Attachments: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:48:42 (+0200) il messaggio

"notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro RG
1808/22 ud. del 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it"

ed indirizzato a: "ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 954CF8FA.00729C12.16EBFB6E.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

From: Posta Certificata Legalmail
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:51:24 +0200
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: ACCETTAZIONE: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:51:24 (+0200) il messaggio "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a:
ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
mario.picca@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 954CFA7E.0072B1AD.16EEADEA.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 07/09/2022 at 09:51:24 (+0200) the message, "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023", sent by "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" and addressed to:
ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
mario.picca@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 954CFA7E.0072B1AD.16EEADEA.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

From: MARIO PICCA
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:51:22 +0200 (CEST)
To: ads.fi
Cc: mario.picca
Subject: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze
Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: ricorso,decreto e relata di notifica-signed.pdf

Si notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso e decreto
per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI
sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023, con
allegato mandato e relata di notifica.
Avv. Mario PICCA

--

From: Posta Certificata Legalmail
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:51:25 +0200
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: CONSEGNA: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:51:25 (+0200) il messaggio "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 954CFA7E.0072B1AD.16EEADEA.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" sent by "mario.picca@avvocatiavellinopec.it", on 07/09/2022 at 09:51:25 (+0200) and addressed to "mario.picca@avvocatiavellinopec.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 954CFA7E.0072B1AD.16EEADEA.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

From: posta-certificata@telecompost.it
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:51:36 +0200 (CEST)
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: CONSEGNA: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:51:36 (+0200) il messaggio

"notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USP Firenze Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a: "ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 954CFA7E.0072B1AD.16EEADEA.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

From: Posta Certificata Legalmail
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:53:58 +0200
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: ACCETTAZIONE: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:53:58 (+0200) il messaggio "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a:
ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
mario.picca@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 954CFA7E.0072BA52.16F10803.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 07/09/2022 at 09:53:58 (+0200) the message, "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023", sent by
"mario.picca@avvocatiavellinopec.it" and addressed to:
ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
mario.picca@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 954CFA7E.0072BA52.16F10803.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

From: MARIO PICCA
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:53:56 +0200 (CEST)
To: ads.fi
Cc: mario.picca
Subject: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI
Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: ricorso,decreto e relata di notifica-signed.pdf

Si notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso e decreto
per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI
sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023 con
allegato mandato e relata di notifica.
Avv. Mario PICCA

--

From: Posta Certificata Legalmail
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:53:59 +0200
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: CONSEGNA: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:53:59 (+0200) il messaggio "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 954CFA7E.0072BA52.16F10803.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" sent by "mario.picca@avvocatiavellinopec.it", on 07/09/2022 at 09:53:59 (+0200) and addressed to "mario.picca@avvocatiavellinopec.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 954CFA7E.0072BA52.16F10803.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

From: posta-certificata@telecompost.it
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:54:11 +0200 (CEST)
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: CONSEGNA: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:54:11 (+0200) il messaggio

"notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs IC Vespucci FI Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it"

ed indirizzato a: "ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 954CFA7E.0072BA52.16F10803.E8A06928.posta-certificata@legalmail.it

From: MARIO PICCA
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:45:28 +0200 (CEST)
To: ads.fi
Cc: mario.picca
Subject: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI
sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: ricorso,decreto e relata di notifica-signed.pdf

Si notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per
Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro
RG 1808/22 ud. 22.2.2023 con allegato mandato e
relata di notifica.
Avv. Mario PICCA

--

From: Posta Certificata Legalmail
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:45:32 +0200
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: CONSEGNA: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:45:32 (+0200) il messaggio "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 44BABCC1.00CE60CC.16E94924.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" sent by "mario.picca@avvocatiavellinopec.it", on 07/09/2022 at 09:45:32 (+0200) and addressed to "mario.picca@avvocatiavellinopec.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 44BABCC1.00CE60CC.16E94924.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

From: posta-certificata@telecompost.it
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:45:43 +0200 (CEST)
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: CONSEGNA: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023
Attachments: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:45:43 (+0200) il messaggio

"notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs MIUR Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it"

ed indirizzato a: "ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 44BABCC1.00CE60CC.16E94924.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

From: Posta Certificata Legalmail
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:48:27 +0200
To: mario.picca@avvocatiavellinopec.it
Subject: ACCETTAZIONE: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. del 22.2.2023
Attachments: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/09/2022 alle ore 09:48:27 (+0200) il messaggio "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. del 22.2.2023" proveniente da "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" ed indirizzato a: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata") mario.picca@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 954CF8FA.00729C12.16EBFB6E.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 07/09/2022 at 09:48:27 (+0200) the message, "notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. del 22.2.2023", sent by "mario.picca@avvocatiavellinopec.it" and addressed to: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata") mario.picca@avvocatiavellinopec.it ("posta certificata") was accepted by the certified email system.

Message ID: 954CF8FA.00729C12.16EBFB6E.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

From: MARIO PICCA
Sent: Wed, 7 Sep 2022 09:48:25 +0200 (CEST)
To: ads.fi
Cc: mario.picca
Subject: notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per Lanni Anna Maria vs USR Toscana
Trib. FI sezione Lavoro RG 1808/22 ud. del 22.2.2023
Attachments: ricorso,decreto e relata di notifica-signed.pdf

Si notifica ai sensi del' art.3/bis L.53/94 ricorso per
Lanni Anna Maria vs USR Toscana Trib. FI sezione Lavoro
RG 1808/22 ud. del 22.2.2023 con allegato mandato
e relata di notifica.
Avv. Mario PICCA

--
